

Art. 115.

Le spese comunali sono obbligatorie o facoltative.

Art. 116.

Sono obbligatorie le spese:

- 1.° Per l'ufficio e per l'archivio comunale;
- 2.° Per gli stipendi del segretario e degli altri impiegati ed agenti;
- 3.° Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;
- 4.° Per le imposte dovute dal comune;
- 5.° Pel servizio sanitario di medici, chirurghi e levatrici pei poveri, in quanto non sia a quello provvisto da istituzioni particolari;
- 6.° Per la conservazione del patrimonio comunale e per l'adempimento degli obblighi relativi;
- 7.° Pel pagamento dei debiti esigibili.
In caso di liti saranno stanziato nel bilancio le somme relative, da tenersi in deposito fino alla decisione della causa;
- 8.° Per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, come per la difesa dell'abitato contro i fiumi e i torrenti, e per le altre opere pubbliche in conformità delle leggi, delle convenzioni e delle consuetudini;
- 9.° Per la costruzione e mantenimento dei porti, fari, ed altre opere marittime in conformità delle leggi;
10. Pel mantenimento e restauro degli edifici ed acquedotti comunali, delle vie interne e delle piazze pubbliche, là dove le leggi, i regolamenti e le consuetudini non provvedano diversamente;
- 11.° Pei cimiteri;
- 12.° Per l'istruzione elementare dei due sessi;
- 13.° Per l'illuminazione dove sia stabilita;
- 14.° Per la guardia nazionale;
- 15.° Per i registri dello stato civile;
- 16.° Per l'associazione alla raccolta ufficiale degli atti del Governo;
- 17.° Per le elezioni;
- 18.° Per le quote di concorso alle spese consorziali;
- 19.° Per la sala d'arresto presso la giudicatura del mandamento, e per la custodia dei detenuti;
- 20.° Per la polizia locale;

E generalmente per tutte quelle che sono poste a carico dei comuni da speciali disposizioni legislative del regno.

Art. 117.

Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

Art. 118.

Potranno i comuni, nel caso d'insufficienza delle rendite loro, nei limiti ed in conformità delle leggi:

1.° Instituire dazi da riscuotersi per esercizio, o per abbonamento sui commestibili, bevande, combustibili, materiali da costruzione, foraggi, strame e simili destinati alla consumazione locale.

Non possono però mai imporre alcun onere o divieto al transito immediato, fuor quello di determinare le vie di passaggio nell'interno del capoluogo, o di vietarlo quando vi esistano altre comode vie di circonvallazione;

2.° Dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiere e mercati, purchè tutti questi diritti non vestano carattere coattivo;

3.° Imporre una tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con che sia unicamente ragguagliata all'estensione del sito occupato, ed all'importanza della posizione;

4.° Imporre una tassa sulle bestie da tiro, da sella o da soma, e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifizii rurali e delle greggie;

5.° Fare sovrimposte alle contribuzioni dirette.

Art. 119.

In caso di silenzio per parte del comune sull'adozione dell'una dell'altra di dette imposte, si supplirà alla deficienza delle rendite colla sovrimposta alle contribuzioni dirette.

Art. 120.